



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il proprio decreto 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dr.ssa Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e, in particolare, l'articolo 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

RITENUTO opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, on. dott.ssa Fabiana Dadone, le funzioni di cui al presente decreto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal 26 settembre 2019, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. dott.ssa Fabiana Dadone, di seguito denominato Ministro, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di:

- a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati;
- b) semplificazione amministrativa e normativa nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettera a) si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

- a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione degli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
- b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;
- c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;

g) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle competenze in materia di contrattazione collettiva nei confronti del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorità amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;

h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al FormezPA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorità nazionale anticorruzione;

i) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

l) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

m) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;

n) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

o) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

p) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

q) la *governance* funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

r) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

s) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici con i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di assunzione, reclutamento e mobilità;

t) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui al comma 1, lettera b) si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione per gli specifici ambiti di competenza;

b) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

c) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione di competenza del Dipartimento, nonché, la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Autorità politica delegata in materia di riforme istituzionali e i Ministri competenti, delle attività di consultazione pubblica anche attraverso strumenti telematici ed il coordinamento della consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale alle attività di semplificazione di competenza del Dipartimento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei Ministeri.

5. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettera a), presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Art. 2

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale:
- del Dipartimento della funzione pubblica, fatti salvi i provvedimenti di riorganizzazione dell'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione, diretti ad eliminare ogni profilo di duplicazione di competenze con il Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;
 - del "Nucleo della Concretezza", di cui all'articolo 1 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma,

26 SET. 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI